

L'identità delle forme individuali di vita consacrata nella Chiesa

Introduzione

«La vita consacrata, profondamente radicata negli esempi e negli insegnamenti di Cristo Signore, è un dono di Padre alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito» (VC 1). Lungo i secoli non sono mai mancati uomini e donne che docili alla chiamata del Padre e alla mozione dello Spirito, sia in forma individuale, sia in gruppo, hanno scelto di seguire Cristo Signore più da vicino, per dedicarsi a Lui con cuore “indiviso” (cf. 1Cor 7,34).

Molteplici sono state le manifestazioni storiche della vita consacrata. Attualmente, secondo la norma canonica, esistono nella Chiesa due forme di vita consacrata di indole associativa: gli Istituti religiosi (cf. cc. 607-709) e gli Istituti secolari (cf. cc. 710-730). A queste due forme *accedunt*, assomigliano o si avvicinano al suo regime di vita, le Società di vita apostolica, che nel Codice di diritto canonico sono regolate in una sezione a parte non essendo in senso stretto Istituti di vita consacrata (cf. cc. 731-746). Similmente, il Codice di Diritto Canonico del 1983 oltre (*praeter*) alle forme associate di consacrazione riconosce l'esistenza di due forme di vita consacrata di carattere individuale: **la vita eremitica** (cf. c. 603) e **l'ordine delle vergini** (c. 604). Il Codice dei Canonici delle Chiese Orientali, accanto agli eremiti e alle vergini consacrate, introduce la forma di vita delle **vedove consacrate** (cf. c. 570)¹.

Si tratta di forme di consacrazione che non sono nuove in assoluto come indicato nel can. 605, che lascia la porta aperta al sorgere nel futuro di nuove forme di vita consacrata. L'esperienza delle vergini, degli anacoreti o eremiti e delle vedove consacrate rimanda ai primi tempi della vita delle comunità cristiane, segnata da forme marcate di radicalità evangelica e da una forte tensione escatologica. Benché antiche, tali forme sono tuttavia una novità del Codice di Diritto Canonico del 1983, che ne tratta quasi a conclusione del titolo I – dedicato alle Norme comuni a tutti gli *tutti gli Istituti di vita consacrata* – della Parte II del Libro II *De populo Dei*, riguardante *Gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica*.

Da un punto di vista canonico, occorre subito precisare che giuridicamente, ad eccezione degli eremiti che professano i tre consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, con voto o altri vincoli sacri, la Chiesa non riconosce a queste forme individuali lo *status* canonico di vita consacrata, secondo quanto indicato nel can. 573. L'espressione *vita consacrata*, in senso canonico, è riservata dal Codice di Diritto Canonico alle forme istituzionali, previste ufficialmente da esso, gli Istituti religiosi e gli Istituti secolari, e solo in senso ampio agli eremiti, alle vergini e dalle vedove consacrate. È indubbio che se dal punto di vista canonico la qualifica di vita consacrata non può essere applicata alle summenzionate forme individuali di vita consacrata, è altrettanto vero che da un punto di vista teologico non si può negare a queste forme la qualifica di una consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici a norma del can. 573 § 1, e questo perché il concetto teologico di vita consacrata è più ampio di quello canonico, come il primo paragrafo del can. 573 mette in luce.

¹ «Per diritto particolare si possono costituire altre specie di asceti che imitano la vita eremitica, sia che appartengano a istituti di vita consacrata, oppure no; così pure possono essere costituite vergini o vedove consacrate che professano nel secolo, ciascuna per conto proprio, la castità con professione pubblica».

Fatta questa opportuna e doverosa premessa, passiamo ora a tracciare brevemente gli elementi teologici e giuridici che configurano queste particolari forme di consacrazione di vita nella Chiesa, a partire dalla loro riscoperta o rinascita a partire dalla riflessione del Concilio Vaticano II.

LA RISCOPERTA DELLA VITA EREMITICA E DELL'ORDINE DELLE VERGINI

La “riscoperta” e la “rinascita” della vita eremitica e dell'Ordine delle vergini consacrate è da riportare nell'alveo della riflessione del Concilio Vaticano II.²

La **vita eremitica** è una delle più antiche forme di consacrazione di vita: esisteva già nel terzo secolo.³ L'esistenza degli eremiti nel corso dei secoli viene solo citata nei documenti del Concilio. *Lumen gentium* riconosce che la vita dei consigli evangelici ha assunto varie forme, ed è vissuta **in solitudine** o **in comunità** (LG 43). Allo stesso modo *Perfectae caritatis* al n. 1 sottolinea che «Fin dai primi tempi della Chiesa vi furono uomini e donne che per mezzo della pratica dei consigli evangelici vollero seguire Cristo con maggiore libertà ed imitarlo più da vicino, e condussero, ciascuno a loro modo, una vita consacrata a Dio. Molti di essi, sotto l'impulso dello Spirito Santo, vissero una vita solitaria o fondarono famiglie religiose che la Chiesa con la sua autorità volentieri accolse ed approvò» (PC 1). Un rinnovato interesse alla vocazione alla vita eremitica è diventato più evidente però solo con la pubblicazione del Codice di Diritto Canonico del 1983.

Il Concilio non ha trattato direttamente il tema della consacrazione delle **vergini**, ciò nonostante, i Padri conciliari si sono occupati del rito liturgico della *consecratio virginum*. Il 21 novembre 1963 venne approvata definitivamente la Costituzione *De Sacra Liturgia*. Nel II capitolo al n. 80, dopo il numero dedicato alla riforma dei sacramentali in generale, si afferma: «*Si sottoponga a revisione il rito della consacrazione delle vergini, che si trova nel Pontificale Romano*».⁴

Possiamo quindi affermare che la nuova fioritura dell'antico germoglio della *vita eremitica* e della *consacrazione verginale* nel grande albero della vita di speciale consacrazione, «che si ramifica in modi mirabili e molteplici nel campo del Signore a partire da un germe seminato da Dio»,⁵ è uno dei molteplici frutti della ecclesiologia conciliare, e, in particolare, della riscoperta della Chiesa particolare.

² «La riflessione conciliare ha introdotto categorie nuove, affermando l'origine divina dei consigli evangelici, la natura carismatica dello stato di vita consacrata, nonché la sua intima dimensione ecclesiale nel contesto della Chiesa concepita come *communio*. Tali nuovi elementi interpretativi sono stati fedelmente recepiti e tradotti dalla normativa canonica la cui struttura risulta ampiamente ispirata e contiene in modo armonico elementi teologici, spirituali e giuridici» F. RODÉ, *Vita consacrata e struttura normativa*, in PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, *La legge canonica nella vita della Chiesa. Indagine e prospettive nel segno del recente magistero pontificio*, Atti del Convegno di studio tenutosi nel XXV Anniversario della promulgazione del Codice di Diritto Canonico, Aula del Sinodo in Vaticano, 24-25 gennaio 2008, Città del Vaticano, 2008, p.135

³ L'iniziatore più rappresentativo è considerato Sant'Antonio il Grande (250-356), di cui conosciamo la vita scritta da Sant'Atanasio, che fu tradotta in diverse lingue ed esercitò un grande influsso su tutto il movimento monastico nascente. Gradualmente gli eremiti cercarono guide spirituali e iniziarono a riunirsi intorno ad esse, una evoluzione che portò pian piano ad una forma di vita cenobitica. Di rilevante influenza in questo fu San Pacomio (292-348).

⁴ SC, 80.

⁵ LG, 43. Durante i lavori preparatori del Capitolo VI della Costituzione dogmatica *Lumen Gentium*, dedicato ai religiosi, molti furono i riferimenti dei padri conciliari all'antica consacrazione delle vergini.

Queste vocazioni, infatti, innestate sul Battesimo, si caratterizzano per il forte legame con la Chiesa locale. Il carisma viene vissuto nell'esercizio del servizio alla Chiesa, prescindendo da qualunque nesso con una figura di fondatore o fondatrice di riferimento, in rapporto diretto con il Vescovo che diviene il referente della consacrazione, della missione e dell'apostolato ecclesiale; non necessariamente in gruppo, ma singolarmente come individui. Gli eremiti e le vergini consacrate offrono così, alla Chiesa diocesana in cui vivono, la ricchezza della loro vocazione, non soltanto nell'esercizio delle più disparate ministerialità ecclesiali, ma principalmente con la loro testimonianza di vita che rimanda al mistero della Chiesa, sposa di Cristo.

1. GLI EREMITI – CAN. 603

Il can. 603 sulla vita eremitica è una novità del Codice del 1983, è quindi nuovo rispetto al Codice del 1917 e anche rispetto al Concilio Vaticano II. La vita eremitica, come ricordato, non è mai scomparsa del tutto, ma la legislazione della Chiesa non prendeva in considerazione la vita degli eremiti "isolati", ossia non aventi un collegamento con un Istituto.

Il Codice, tenuto in debita considerazione le varie manifestazioni ed iniziative di vita eremitica in diversi Paesi, prima e dopo il Concilio, ha ritenuto opportuno dare un riconoscimento a questa forma di vita.

Il can. 603 offre sinteticamente gli elementi spirituali/teologici di questa forma di vita consacrata insieme alle esigenze canoniche/giuridiche affinché un eremita sia riconosciuto come tale dal diritto. Con il Codice, la vita eremitica riceve un riconoscimento mediante un canone che definisce ufficialmente il suo stato e le sue esigenze essenziali. Nel can. 603 l'eremita o anacoreta è riconosciuto come persona singola, con specifico riferimento al Vescovo diocesano.

La vita eremitica o anacoretica è aperta ai chierici e ai laici, agli uomini e alle donne.

1.1. GLI EREMITI: ELEMENTI TEOLOGICI E SPIRITUALI – CAN. 603 § 1

Dal testo del primo paragrafo del canone, si possono identificare i principali elementi teologici e spirituali di questa particolare vocazione nella Chiesa. Il § 1, infatti definisce il riconoscimento della vita eremitica e delle sue caratteristiche e finalità, a prescindere dal riconoscimento giuridico in senso stretto. Le caratteristiche enumerate dal § 1 sono costitutive della vita eremitica, così come compresa nella Chiesa Cattolica.

A. *Una vita offerta in lode di Dio e per la salvezza del mondo*

L'eremita non vive per se stesso, ma la sua vita è interamente offerta a Dio, in sua lode e gloria, a vantaggio della salvezza di tutti gli uomini. Attraverso la "separazione dal mondo" si manifesta visibilmente il carattere profetico della vita cristiana, che, mostrando la relatività delle realtà mondane, proclama il primato della grazia che non è "del mondo" ma lo trascende e per questo lo salva.

Il Catechismo della Chiesa Cattolica, al n. 921, dopo aver citato il § 1 del nostro canone specifica che gli eremiti: «indicano a ciascuno quell'aspetto interiore del mistero della Chiesa che è

l'intimità personale con Cristo. Nascosta agli occhi degli uomini, la vita dell'eremita è predicazione silenziosa di colui al quale ha consegnato la sua vita, poiché egli è tutto per lui. È una chiamata particolare a trovare nel deserto, proprio nel combattimento spirituale, la gloria del Crocifisso».

B. **Una più rigorosa separazione dal mondo**

La caratteristica principale che distingue questa forma di vita consacrata da tutte le altre è la **più rigorosa separazione dal mondo**.

La più rigorosa separazione dal mondo, di cui parla il diritto, è un mezzo fondamentale attraverso il quale l'eremita cerca l'unione con Dio nel silenzio della solitudine. Questa separazione riporta, naturalmente, alla chiamata di ogni battezzato ad essere *nel mondo ma non del mondo*, ma è **più rigorosa** anche rispetto della "separazione" che appartiene a tutti gli Istituti religiosi (can. 607 § 3); ancor più rigorosa di quella della vita monastica. Ciò comporta che l'eremita ricerchi, per quanto possibile, e custodisca la solitudine del luogo e della vita.

Gli eremiti contemporanei ordinariamente non si ritirano più nel deserto, come accadeva anticamente; tuttavia l'uso di "ritirarsi" nel deserto indica la necessità di una separazione anche fisica o l'assenza dai luoghi comuni delle attività, dei contatti sociali, e quegli intrattenimenti che sono comuni a tutti e compatibili con una buona vita cristiana.

C. **Nel silenzio della solitudine**

Il silenzio esterno della separazione dal mondo deve diventare il silenzio interiore, in cui ascoltare Dio e rispondere. Questa espressione "*solitudinis silentio*" è un'espressione certosina che è stata accolta dal Codice di diritto canonico. Questo silenzio non è il semplice silenzio esterno della solitudine del deserto. «È di più, è quel silenzio che suppone la solitudine di Dio che è pienezza di vita e di amore. Indica l'impegno di una vita che tende verso quell'unione con Dio che rende l'eremita colui che diventa silenzio in quella divina solitudine».⁶

Sulla possibilità che ci siano "eremiti urbani", come a volte accade. Al riguardo ci si può chiedere se in una città dove manca il silenzio del luogo, il silenzio interiore possa essere conservato e approfondito. Non impossibile, dirà qualcuno, ma assai arduo e difficilissimo da realizzare. Per vivere una vita eremitica seria occorre ricercare ed esigere questa vita di solitudine di luogo e della vita. La scelta della solitudine, però, non dev'essere isolamento dalla Chiesa, esclusione dalla vita ecclesiale, ma, come sottolinea *Vita consecrata*: «Gli eremiti, nella profondità della loro solitudine, non solo non si sottraggono alla comunione ecclesiale, ma la servono con il loro specifico carisma contemplativo» (VC 42).

D. **Nella preghiera assidua**

Il ritiro nel silenzio della solitudine è al servizio di una vita di preghiera incessante. Questa a sua volta favorisce il compimento dello scopo stesso della vocazione eremitica: "la lode di Dio e la salvezza del mondo". Il Codice non specifica la vita di preghiera dell'eremita; spetta a ciascuno stabilire e sviluppare un ritmo personale di preghiera. Certamente l'eremita organizzerà la sua vita sulla meditazione e sulla contemplazione della Parola di Dio, la *lectio divina*. La celebrazione

⁶ J. BEYER, *IL diritto della vita consacrata*, Ed. Ancora, Milano 1989.

dell'Eucaristia e adorazione, a seconda delle circostanze, sarà fondamentale per la vita di preghiera, insieme alla Liturgia delle Ore (obbligatoria per i chierici). Ognuno poi sarà chiamato a sviluppare un metodo personale di preghiera incessante attraverso intercessioni, litanie, invocazioni, la "preghiera del cuore" che permetteranno un progressivo abbandono alla presenza di Dio nel silenzio.

E. Nella penitenza

La vita eremitica alla continua ricerca di Dio, nella solitudine, e nella preghiera assidua, implica una costante *conversione* del cuore. Ponendosi costantemente dinanzi alla Parola di Dio e al suo volto, nel silenzio e nella solitudine, l'eremita è chiamato ad una costante purificazione, alla rinuncia della ricerca di sé e della propria volontà. La ricerca di Dio e l'unione con Lui richiede una continua trasformazione, in gran parte opera di Dio, ma impossibile senza la collaborazione dell'eremita. La disciplina di una vita solitaria deve organizzare i ritmi della preghiera, del lavoro, e del riposo per favorire la completa disponibilità a Dio, in osservanza fedele a un progetto di vita.

Gli eremiti utilizzeranno i mezzi classici della vita spirituale: la vigilanza sui pensieri e dei sensi, la prolungata preghiera, il digiuno e l'astinenza, le veglie notturne. La vita di penitenza è, come la preghiera assidua, un mezzo verso l'unico fine: la lode di Dio e la salvezza del mondo.

La vita eremitica o "spiritualità del deserto" comporta l'accettazione della povertà del proprio cuore, lasciandosi guidare da Gesù attraverso la Sua Parola e la voce dolce ma impegnativa dello Spirito Santo. È una chiamata alla conversione permanente, un modo di scoprire il perdono e l'amore del Padre che salva, ed entrare più profondamente in comunione con lui.

1.2. L'IDENTITÀ GIURIDICA DELL'EREMITA - CAN. 603 § 2

Il canone 603 § 2 determina a quali condizioni e con quali elementi la vita eremitica possa divenire canonicamente stato di vita consacrata.

Mentre il primo paragrafo del canone si occupa ampiamente dello stile di vita dell'eremita, e quindi riconosce la vita eremitica dal punto di vista ecclesiale, indipendentemente dal suo riconoscimento giuridico in senso stretto, che può essere presente o meno, la normativa del paragrafo 2 parla esplicitamente di quegli eremiti che chiedono il riconoscimento da parte della Chiesa.

Il § 2 perciò identifica una forma molto particolare di vocazione eremitica nella Chiesa: una forma individuale di vita consacrata, mediante la professione pubblica dei consigli evangelici nelle mani del Vescovo diocesano, secondo una regola di vita (*ratio vivendi*) vissuta sotto la guida del Vescovo diocesano.

a) Una forma individuale di vita consacrata

È necessario anzitutto definire quali sono i soggetti che rientrano nel can. 603 § 2. Come abbiamo detto all'inizio ci occupiamo delle "forme individuali" di vita consacrata, quindi la vita eremitica di cui tratta questo canone è quella "individuale", quindi non inserita in Istituti di vita consacrata, come ad esempio i certosini o i camaldolesi. Parimenti, il can. 603 § 2 non si occupa

dei singoli membri di Istituti religiosi che ricevono dai loro superiori il permesso di vivere una vita solitaria.

Quindi, riassumendo, si tratta di una vocazione individuale, il cui discernimento e la cui vita è posta sotto la guida e la direzione del Vescovo diocesano.

È necessario ricordare che anche se l'eremita non professa i consigli evangelici nelle mani del Vescovo della Diocesi nella quale vive, non può naturalmente mancare la necessaria dimensione ecclesiale, e quindi anche diocesana della propria spiritualità. La diocesanità dice l'appartenenza ad una determinata Chiesa locale, presieduta dal Vescovo coadiuvato dal presbiterio. Quindi potremmo dire che alcuni eremiti decidono (in un cammino di discernimento) di vivere senza emettere i voti pubblici o una professione nelle mani del proprio Vescovo, ma sono ugualmente accompagnati, riconosciuti e custoditi dalla Chiesa e devono al Vescovo quell'obbedienza che ogni battezzato deve al proprio Pastore.

b) Mediante la professione pubblica dei consigli evangelici nelle mani del Vescovo diocesano.

L'eremita è riconosciuto dal diritto come dedicato a Dio nella vita consacrata se con voto, o con altro vincolo sacro, professa pubblicamente i tre consigli evangelici nelle mani del Vescovo diocesano. Il riconoscimento della vita eremitica come stato di vita consacrata è fatto applicando gli elementi del can. 573.

È necessaria la professione pubblica dei tre consigli evangelici nelle mani del vescovo diocesano: cioè un atto liturgico pubblico che riconosca l'ecclesialità della scelta dell'eremita, e che può essere compiuto sia nella chiesa parrocchiale dove l'eremita risiede oppure nella chiesa dell'eremo stesso o nella cattedrale, per esprimere meglio la diocesanità dell'eremita.

L'eremita è tenuto a professare i consigli evangelici con voti o altri vincoli sacri.⁷ Se vi è voto, per la tranquillità di coscienza dell'eremita, la materia del voto è opportuno che sia chiaramente determinata nel progetto o regola di vita. In questo caso, il canone prevede chiaramente la professione da fare nelle mani del Vescovo diocesano. La legge tace sulla questione della professione temporanea, tuttavia, data l'unicità della vita eremitica di solitudine, sembrerebbe prudente e necessario che ci sia un tempo lungo di preparazione e di prova prima che una professione perpetua venga accolta.

La Chiesa non ha stabilito nessun rito specifico per professione dell'eremita. Tuttavia, una formula individuale, utilizzando formule analoghi alla professione per gli istituti di vita consacrata, potrebbe essere sviluppato, espressiva degli elementi chiave del modo di vita degli eremiti. Questo dovrebbe essere incluso nel suo progetto di vita.

⁷ Can. 1192 §1: L'obbligo di vivere secondo i consigli evangelici è effettuato attraverso i voti o qualche altro vincolo sacro. Un voto, per definizione, è una promessa fatta a Dio (1191 § 1); qualche altro vincolo sacro potrebbe essere un giuramento, una promessa fatta davanti a Dio, o atto di consacrazione. J. Beyer parla di una dichiarazione pubblica simile al *propositum* della vergine consacrata, che si lega davanti a Dio e alla Chiesa. Esso esprime la ferma volontà di seguire Cristo più da vicino e per imitarlo più fedelmente nella vita solitaria. (cf. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, cit., 163). Il voto è *pubblico*, se viene accettato dal legittimo Superiore in nome della Chiesa; diversamente è privato. Il carattere *pubblico* del voto non dipende dal fatto che sia stato emesso pubblicamente o sia conosciuto da altri (d'altra parte, sono "pubblici" i voti emessi in un Istituto secolare, anche quando i membri sono tenuti ad uno stretto riserbo sulla consacrazione, e quindi conosciuti solo dai membri dell'Istituto stesso), ma soltanto dall'accettazione di un legittimo superiore in nome della Chiesa.

c) Secondo una norma di vita (ratio vivendi) vissuta sotto la guida del Vescovo diocesano.

L'eremita è chiamato a vivere secondo una "norma di vita" (ratio vivendi), sotto la guida del Vescovo diocesano. Il progetto di vita (o Norma/Statuto/Regola) per l'eremita, analogo alle Costituzioni di un Istituto religioso, stabilirà gli elementi essenziali della sua vita eremitica⁸. Come nel caso dell'approvazione delle costituzioni degli Istituti di consacrati, il Vescovo potrà avvalersi di esperti di vita consacrata per la valutazione del Progetto di Vita.

Ogni Statuto è individuale e può, con il passare degli anni, aver bisogno revisioni. Anche tali modifiche verranno sottoposte al Vescovo. Il rapporto con il Vescovo si basa soprattutto su un elevato livello di fiducia reciproca nella ricerca Dio e nella lode a lui. Nella redazione dello statuto l'eremita è libero di regolarsi in base alla sua particolare sensibilità e spiritualità, scegliendo quali aspetti inserire e quali tralasciare. Naturalmente quello che ha scritto dovrà sottostare all'approvazione, e quindi anche ad eventuali richieste di correzioni ed integrazioni, che il vescovo può legittimamente avanzare: è opportuno che lo statuto sia semplice, evitando di moltiplicare le norme inutili e di ricercare per ogni norma un fondamento nella parola di Dio, particolarmente nel Vangelo, che deve essere considerato sempre la regola suprema dell'eremita.

2. L'ORDINE DELLE VERGINI - CAN. 604

Il 31 maggio 1971, la Sacra Congregazione per il Culto Divino, su speciale mandato del Beato Paolo VI promulgò l'*Ordo Consecrationis Virginum* in ottemperanza al dettato conciliare.⁹

San Giovanni Paolo II, in occasione della celebrazione del I Convegno-Pellegrinaggio internazionale dell'*Ordo virginum*, svoltosi a Roma dal 31 maggio al 5 giugno 1995, nel XXV anniversario della promulgazione del nuovo Rito, così spiegava il lavoro svolto: «Si trattava non soltanto di procedere a una diligente revisione delle formule liturgiche e dei gesti rituali, ma di ripristinare un rito che, relativamente a donne che non appartengono a Istituti di vita consacrata, era, da molti secoli, caduto in disuso. Col rito veniva ripristinato anche l'*Ordo virginum*, che avrebbe trovato la sua configurazione giuridica, distinta da quella degli Istituti, nel

⁸ Si potranno definire nello statuto di vita eremitica alcuni fattori tra cui, ad esempio: alcune considerazioni teologiche e spirituali sul significato della propria vita eremitica;

- la determinazione del modo di vivere i consigli evangelici, con una prudente definizione della loro materia. Nel caso del voto è conveniente che si restringano ad un minimo gli obblighi e i precetti gravi;
- i tempi di preghiera (liturgia delle ore, lectio divina ...), l'Eucaristia;
- il modo di vivere la separazione dal mondo (clausura, rapporti con amici e familiari, uso dei mezzi di comunicazione ecc.);
- i tempi di ritiro periodico o annuale;
- l'accompagnamento spirituale (alcuni inseriscono nello statuto anche le pratiche ascetiche, ma la maggior parte degli eremiti preferisce lasciarle al discernimento con l'accompagnatore spirituale, lo stesso vale per la frequenza sacramentale e l'orario personale);
- il lavoro dell'eremita e il modo di gestire i beni materiali (mobili e immobili).

⁹ *Pontificale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum. Ordo consecrationis virginum*, Civitas Vaticana, 1970 [OCV].

can. 604 del nuovo Codice di diritto canonico. Rito rinnovato, dunque, e “Ordo” restituito alla comunità ecclesiale: duplice dono del Signore alla sua Chiesa». ¹⁰

2.1. L'Ordine delle vergini: elementi teologici

A. Dal Vescovo diocesano sono consacrate a Dio secondo il rito liturgico approvato

«Il can. 604 rappresenta una novità sotto vari aspetti. Esso ufficializza anzitutto nel mondo canonico la forma di vita della verginità consacrata». ¹¹ Benché le vergini consacrate, come ricordato sopra, non possano rientrare nella categoria di vita consacrata, dal momento che non assumono espressamente i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza, mediante voti o vincoli sacri, è tuttavia innegabile che in esse si dia una vera e nuova consacrazione, diversa dalla consacrazione battesimale.

La verginità consacrata costituisce certamente una *stabilis vivendi forma* richiesta dal can. 573 § 1: durante gli *scrutini* prima della rinnovazione del proposito di castità e della solenne preghiera di consacrazione, il Vescovo esplora la volontà della vergine in merito alla propria consacrazione e la consacrandina esprime la propria libertà nel fare una scelta perpetua. Nella prima Interrogazione il Vescovo chiede: *Figlie carissime, volete perseverare nel proposito della santa verginità a servizio del Signore e della Chiesa fino al termine della vostra vita (ad extremum vitae perseverare)?* ¹² a loro volta i *Prenotanda* al Rito di consacrazione, precisano che la vergine «diventa persona consacrata, immagine della Sposa di Cristo». ¹³

B. Emettendo il santo proposito di seguire più da vicino Cristo Figlio di Dio

Il carattere stesso del Rito di consacrazione delle vergini, che si caratterizza come spiccatamente nuziale, sottolinea la unità, indissolubilità e stabilità del vincolo che si sta ponendo in essere. Il can. 604 dice che le vergini sono *unite in mistiche nozze a Cristo* e nelle Interrogazioni il Vescovo chiede: *Volete essere consacrate con solenne rito nuziale a Cristo, Figlio di Dio e nostro Signore?* ¹⁴

Sempre nello stesso, il *santo proposito* di castità perfetta viene messo in stretta relazione alla *sequela Christi in Evangelio proposita*. ¹⁵

¹⁰ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso alle consacrate nell'Ordo virginum in occasione del Convegno internazionale delle vergini consacrate per il XXV anniversario della promulgazione del Rito di consacrazione delle vergini*, Roma, 5 giugno 1995.

¹¹ S. RECCHI (ED), *Novità e tradizione nella vita consacrata. Riflessioni teologiche e prospettive giuridiche*, in *Collana Percorsi di diritto ecclesiale*, Milano, 2004, p. 107.

¹² RCV, n. 30.

¹³ RCV, *Prenotanda*, n. 1.

¹⁴ RCV, n. 30

¹⁵ Espressione presente anche in *Perfectae caritatis* n. 2, dove si legge: «Essendo norma fondamentale della vita religiosa il seguire Cristo come viene insegnato dal Vangelo, questa norma deve essere considerata da tutti gli istituti come la loro regola suprema». Cf. anche GIOVANNI PAOLO II, *Es. ap. Vita consecrata*, n. 7 e n. 42; BENEDETTO XVI, *Discorso alle partecipanti al Congresso dell'Ordo virginum sul tema "Verginità consacrata nel mondo: dono per la Chiesa e nella Chiesa"*, Roma, 15 maggio 2008. E ancora il papa Benedetto metteva in relazione la consacrazione verginale e gli altri due consigli evangelici, tramite la *sequela Christi*: «Il vostro ideale, in se stesso veramente alto, non esige alcun particolare cambiamento esteriore. Normalmente ciascuna consacrata rimane nel proprio contesto di vita. È una via che sembra priva delle caratteristiche specifiche della vita religiosa, soprattutto dell'obbedienza.

C. Unite in mistiche nozze a Cristo

Il carisma e l'impegno specifico della vergine è quindi anzitutto e al di sopra di tutto quello di tendere alla perfezione della santità¹⁶ nella castità perpetua, con la caratteristica della sponsalità che consente a quante sono chiamate in questo cammino di vivere, nella fede, quella realtà misteriosa che è la risposta all'amore nuziale e fecondo del Signore Gesù per la sua Chiesa.

La scelta della vita verginale ricorda ancora la precarietà dei beni terreni e anticipa il mondo nuovo della risurrezione futura, ricordando a tutti l'esigenza di sentirsi pellegrini verso la casa del Padre. Essa, inoltre, evidenzia la natura teandrica, umana e divina, della Chiesa, visibile ma dotata di realtà invisibili, dedita alla contemplazione e presente nel mondo.

La sponsalità con Cristo è il punto focale intorno al quale si esprime e si organizza la vita delle vergini ed è la principale nota caratteristica della loro spiritualità: la preghiera è colloquio sponsale con Lui; la lettura e lo studio della Scrittura è ascolto della parola dello Sposo; l'apostolato e le opere di misericordia sono partecipazione sponsale al mistero di Cristo vivente nella Chiesa, presente soprattutto nei piccoli e nei poveri.

D. Dedicare al servizio della Chiesa

Il secondo carattere distintivo della consacrazione nell'*Ordo virginum* è la diocesanità, cioè il legame spirituale, canonico e pastorale con la Chiesa particolare ossia la Diocesi e il suo Vescovo.

I *Prenotanda* al Rito, al n. 2, elencano i *Principali doveri delle vergini*:

«Le vergini nella Chiesa sono quelle donne che, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, fanno voto di castità al fine di amare più ardentemente il Cristo e servire con più libera dedizione i fratelli. Compito delle vergini cristiane è quello di attendere, ognuna nel suo stato e secondo i propri carismi, alle opere di penitenza e di misericordia, all'attività apostolica e alla preghiera. Per l'adempimento di questo compito della preghiera si raccomanda vivamente alle vergini consacrate la celebrazione giornaliera della "Liturgia delle ore", in particolare quella della lode mattutina e della lode vespertina. Unendo in questo modo la loro voce alla voce di Cristo, sommo sacerdote, e a quella di tutta la Chiesa, esse loderanno ininterrottamente il Padre celeste e intercederanno per la salvezza del mondo».¹⁷

Assieme a quello della castità, il primo e irrinunciabile impegno della vergine consacrata è quello della preghiera della Chiesa, unico – insieme alla castità – che le viene espressamente richiesto durante il Rito di consacrazione, con la consegna del libro della Liturgia delle Ore.¹⁸

Ma per voi l'amore si fa sequela: il vostro carisma comporta una donazione totale a Cristo, una assimilazione allo Sposo che richiede implicitamente l'osservanza dei consigli evangelici, per custodire integra la fedeltà a Lui». (Ivi).

¹⁶ Cfr. LG, n. 40.

¹⁷ RCV, n. 2. I medesimi impegni vengono ripresi fedelmente dal Catechismo della Chiesa: «L'ordine delle vergini stabilisce la donna che vive nel mondo (o la monaca) nella preghiera, nella penitenza, nel servizio dei fratelli e nel lavoro apostolico, secondo lo stato e i rispettivi carismi offerti ad ognuna» in Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 924.

¹⁸ «Ricevi il libro della liturgia delle ore. La preghiera della Chiesa risuoni senza interruzione sul tuo cuore e sulle tue labbra come lode perenne al Padre e viva intercessione per la salvezza del mondo», RCV, n. 48.

Il ricordo della consacrazione, inserito nella preghiera eucaristica,¹⁹ richiama alla mente alla vergine consacrata l'esigenza di uno stile di vita eucaristico. L'amore *totale ed esclusivo* per Cristo della vergine consacrata si manifesta mettendo l'Eucaristia al centro della giornata, possibilmente con una partecipazione quotidiana alla celebrazione eucaristica e con momenti di adorazione personale.

Le vergini consacrate si dedicano generosamente a quei servizi apostolici ed ecclesiali che siano *confacenti al loro stato* (Can. 604 § 2), e avendo una particolare *dedicazione al servizio della Chiesa*, si impegnano con gioia alla sua edificazione, secondo forme e modalità diverse che vanno dalla preghiera, all'offerta della propria condizione di sofferenza nella malattia, all'assunzione di servizi specifici finalizzati all'evangelizzazione, alla catechesi, al servizio liturgico, all'impegno per i poveri. Ciò significa che alcune di esse potranno dedicarsi principalmente all'animazione cristiana del mondo nella professione o nell'impegno sociale e civile, lasciando margini ridotti, ma necessari e significativi, alla dimensione pastorale. Altre viceversa concentreranno le loro energie sulla pastorale, dando spazio ridotto all'impegno secolare.

Nel caso in cui l'attività pastorale della vergine consacrata sarà a tempo pieno spetterà alla Diocesi o all'ente ecclesiastico presso il quale è impegnata provvedere alla retribuzione economica.²⁰

Il Vescovo diocesano o il delegato discerne, concorda e verifica con le singole vergini consacrate l'ambito e il tipo di servizio ecclesiale da assumere, lasciando spazio alla iniziativa personale. Sembra, tuttavia, da escludersi che un vescovo abbia facoltà di imporre alla consacrata un particolare tipo di attività.²¹

2.2. **L'Ordine delle vergini: elementi giuridici**

Spetta al Vescovo diocesano il discernimento sulla autenticità della vocazione all'*Ordo virginum*, l'ammissione al Rito di consacrazione, la presidenza della *consecratio*, la definizione delle modalità con cui ciascuna vivrà la propria consacrazione; l'intrattenimento di rapporti personali prima e dopo la consacrazione; la cura della formazione permanente delle vergini.²²

È importante che la vergine consacrata e il Vescovo curino di mantenere nel tempo uno spazio di incontro e di confronto nel quale ciascuna venga accompagnata dal ministero del Vescovo a far proprio uno stile di vita che manifesti in modo personale il dono ricevuto.²³ Circa il rapporto

¹⁹ Cfr. RCV, nn. 52-53.

²⁰ Cfr. can. 231 § 1-2.

²¹ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *L'Ordo virginum: note di esegesi al can. 604*, in AA.VV., *L'Ordo virginum*, Milano, 1999, p. 112-113.

²² Al n. 104 del Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi *Apostolorum Successores*, del 22 febbraio 2004, così si legge: «Una particolare sollecitudine il Vescovo dovrà averla per l'Ordine delle Vergini, che sono state consacrate a Dio attraverso le sue mani, e sono affidate alla sua cura pastorale, essendo dedicate al servizio della Chiesa» in CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, *Direttorio per il Ministero Pastorale dei Vescovi Apostolorum Successores*, 22 febbraio 2004, n. 104. Cfr. anche BENEDETTO XVI, *Discorso alle partecipanti al Congresso dell'Ordo virginum sul tema "Verginità consacrata nel mondo: dono per la Chiesa e nella Chiesa"*, Roma, 15 maggio 2008.

esistente tra la vergine consacrata e il Vescovo della propria diocesi, questo dovrebbe essere diretto, immediato, senza intermediari di comunità né di superiori.²⁴

Il can. 604 prevede espressamente che ministro ordinario della *consecratio virginum* sia il Vescovo diocesano. Durante i lavori preparatori del canone si è preferita nella formulazione la frase *ab Episcopo diocesano [...] consecrantur* omettendo la possibilità che potesse esservi inserito l'inciso *eiusve delegatus*.²⁵

Pertanto, la presidenza del rito, che si deve celebrare «preferibilmente nella Chiesa Cattedrale»,²⁶ spetta direttamente al Vescovo diocesano;²⁷ non si considera opportuno delegare tale presidenza se non per ragioni gravi. Si deve ritenere che questo non possa essere oggetto di una delega generale ma soltanto di una delega *ad actum*. È il Rito stesso che, con il suo riferimento diretto al Vescovo quale segno di Cristo Capo della Chiesa e Sposo di essa, e il legame della vergine consacrata quale segno della Chiesa Sposa, rende opportuna tale norma. «La consacrazione delle vergini [...] non dà l'identità di una famiglia religiosa, ma opera l'identificazione, attraverso la liturgia episcopale, della vergine consacrata e della chiesa nel suo mistero sponsale o mariano».²⁸

I *Prenotanda* al Rito, al n. 5, lett. c, attribuiscono al Vescovo Ordinario del luogo la responsabilità dell'ammissione alla *consecratio virginum*, di conseguenza si deve ritenere che spettino in prima persona al Vescovo diocesano sia il discernimento finale e la decisione circa l'ammissione alla consacrazione, sia il compito di dare gli orientamenti fondamentali del cammino formativo.

Il Vescovo, naturalmente, deve avere presenti le prescrizioni del Cjc che riguardano in generale lo stato di vita consacrata, come le condizioni previste nei cann. 597, 642, 643 § 1, nn. 1, 2, 5; 645 § 1 e 3.

L'ammissione alla consacrazione presuppone la verifica delle condizioni richieste dai *Prenotanda* al Rito:

- che la donna non sia mai stata sposata;
- che non abbia mai vissuto pubblicamente in uno stato contrario alla castità;
- che per l'età, la prudenza e la provata vita morale e per consenso di tutti si possa ritenerla capace di perseverare tutta la vita nel proposito di verginità.²⁹

²³ Cfr. RCV, n. 5 «Spetta al Vescovo stabilire in che modo le vergini che vivono nel mondo debbano obbligarsi ad abbracciare in perpetuo la vita verginale».

²⁴ Cfr. M.T. HUGUET, *Le renouveau du rite liturgique de la consécration des vierges: quelques questionnements et enjeux d'ordre canonique, théologique, pastoral et spirituel*, in *Nova et vetera* 66 (1992), p. 108.

²⁵ Cfr. Per i lavori preparatori *Communicationes* 11 (1979), n. 331-334.

²⁶ *Ivi*, n. 12: Poiché le vergini che conducono vita nel mondo sono ammesse alla consacrazione con il parere e l'autorità del Vescovo e spesso servono nelle opere diocesane, è bene che il rito si svolga nella chiesa cattedrale, a meno che le circostanze e gli usi del luogo non consiglino diversamente.

²⁷ RCV, *Prenotanda*, n. 6: Ministro del rito di consacrazione delle vergini è il Vescovo Ordinario del luogo.

²⁸ Y. DE ANDIA, *La "consecratio virginum"*, in *Parole Spirito e Vita*, n. 12, pp. 205-216.

²⁹ Cf. RCV, *Prenotanda*, n. 5.

Per la verifica di questi presupposti, il Vescovo chiederà e terrà conto di pareri di persone che ne hanno seguito e condiviso la formazione umana, spirituale, teologica e l'esperienza ecclesiale. Secondo la prassi della Chiesa, per garantire la libertà della persona nell'ambito della manifestazione della coscienza, non è consentito al Vescovo richiedere il parere del direttore spirituale, e tanto meno del confessore, come accade anche per l'ordinazione ministeriale (cf. can. 240 § 2); è da considerare ammissibile che la candidata manifesti al Vescovo il parere del confessore o direttore spirituale, parere al quale il Vescovo non deve sentirsi vincolato.

Il Vescovo diocesano deve pertanto accertare anzitutto che la candidata non sia mai stata sposata. I *Prenotanda* al Rito non parlano di consumazione del matrimonio, e non fanno distinzione tra matrimonio valido o invalido, civile o religioso. La norma sembra pertanto escludere dalla consacrazione le donne che hanno emesso un consenso nuziale, e quindi anche coloro che non hanno assunto lo stato coniugale per invalidità del matrimonio o hanno riacquisito lo stato libero per scioglimento del vincolo. La logica di questa norma sembra potersi riportare alla necessità di riconoscere nella testimonianza delle vergini consacrate la capacità di un "cuore indiviso", che non abbia mai deciso con un atto libero di volontà di legarsi a un uomo con un consenso di tipo matrimoniale, e di un amore unico per lo Sposo divino.

Il Vescovo deve anche accertare che la candidata non abbia mai vissuto pubblicamente (*publice seu manifeste* secondo la più incisiva formulazione dell'OCV) in uno stato contrario alla castità, proprio perché ella viene costituita nella comunità ecclesiale quale segno della Chiesa vergine: la norma parla di "stato", cioè di una situazione stabile e non di singoli atti contrari alla castità, per cui sarebbero rilevanti un matrimonio solo civile, una convivenza *more uxorio*, uno stile di vita libertino, una relazione adulterina o altre situazioni similari; la norma poi precisa che questo stato deve essere vissuto "pubblicamente", non escludendo quindi dalla consacrazione le donne che lo abbiano vissuto in modo non manifesto, né la non ammissione di una candidata che abbia vissuto episodi singoli di atti contrari alla castità.

Il Vescovo deve poi accertare i requisiti inerenti l'età, la prudenza e la condotta morale: non viene fissata un'età minima, tuttavia va valutata la maturità della candidata, con un giudizio prudenziale (cf. can. 597, can. 642, can. 643)³⁰ che tenga conto anche delle testimonianze di persone che ne abbiano una conoscenza diretta e che esprimano un giudizio di stima e di fiducia.³¹

³⁰ In diverse Diocesi sono stati preparati Direttori propri che definiscono un'età minima, generalmente intorno ai 30 anni. Questo avendo nella giusta considerazione che, trattandosi di una forma di vita consacrata individuale, è necessario tener conto delle esigenze di questa specifica vocazione e quindi una giusta maturità umana, anche professionale e sociale, oltre che cristiana. Il Vescovo quindi nel suo compito di discernimento deve tenere nella giusta considerazione anche la situazione concreta della consacranda, il luogo in cui abita, gli studi svolti, le capacità lavorative, le qualifiche professionali, la rete di relazioni e l'impegno nelle attività pastorali parrocchiali e diocesane. In alcuni casi, ad esempio nel *Directorio para el Orden de las vírgenes* della Conferenza Episcopale Argentina, si parla anche di un'età massima, fissata in 50 anni (n. 85).

³¹ Oltre ai requisiti espressamente previsti dal Pontificale non può essere dimenticato, sotto pena di nullità della consacrazione, il requisito del battesimo della candidata. Invalida poi è da considerarsi la consacrazione di chi giunge ad essa per costrizione non è in grado di comprendere criticamente o assumere responsabilmente i doveri da essa derivanti. Cfr. E.L. BOLCHI, *Ordo virginum*, in Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico (a cura di), *La vita consacrata nella Chiesa. Quaderni della Mendola 14*, Milano, 2006, p. 145.

L'ammissione alla *consecratio virginum* non rappresenta un diritto soggettivo, pertanto la candidata non ammessa non ha molte possibilità di ricorso contro l'atto del Vescovo, a meno che non ritenga che le informazioni a lui fornite non siano veritiere; tuttavia, il Vescovo non dovrebbe negare la consacrazione se non per gravi motivi, anche perché egli ha il dovere di favorire le vocazioni alla vita consacrata (cf. can. 385). La stessa motivazione fa ritenere che un Vescovo non possa decidere, almeno in via generale, di non procedere a consacrare donne con il rito della *consecratio virginum* nella propria Chiesa locale, anche tenendo conto del diritto di tutti i fedeli di «essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita», ex can. 219.

La consacrazione nell'*Ordo virginum* è, come abbiamo visto, per natura sua perpetua e definitiva e non ci sono impegni temporanei. La prudenza suggerisce però che essa sia preceduta da un congruo periodo di formazione iniziale e di verifica sulla solidità del proposito di vivere castamente, sulla capacità di relazioni serene e di sapersi inserire nella comunità ecclesiale e civile, sulla generosità nel servizio.

«Ogni diocesi in cui l'*Ordo virginum* è presente è invitata a formulare dei *lineamenta* appropriati, per offrire una traccia attraverso cui inserirsi in quello che è e rimane un cammino personale. La formazione va curata alla luce della identità: quanto più il volto del carisma attrae, tanto più ci si metterà in condizione di conoscerlo e viverlo portando al massimo quel che offre e ad un tempo richiede»³²

Dopo la consacrazione spetta al Vescovo:

- curare la formazione permanente delle consacrate;
- mettere a disposizione guide spirituali;
- intrattenere rapporti spirituali con le varie vergini consacrate.

Nell'espletamento dei suoi compiti il Vescovo diocesano può farsi aiutare da un incaricato o delegato per l'*Ordo virginum*.³³

Nel dialogo con le vergini consacrate e le persone in formazione il Delegato rappresenta il Vescovo e si fa garante del costante contatto con lui, favorendo l'ecclesialità e la diocesanità dell'*Ordo* e del cammino di ognuna in esso.

Toccherà al delegato conoscere personalmente le persone in formazione e le consacrate, seguirne il cammino senza tuttavia istituire una relazione di direzione o accompagnamento spirituale. In tal modo il Delegato può e deve aiutare il Vescovo ad assumere le necessarie informazioni in vista del discernimento per l'ammissione alla consacrazione. Sembrerebbe da escludere, invece, la delega della decisione circa l'ammissione stessa, la cui responsabilità come abbiamo visto spetta in prima persona al Vescovo diocesano.

³² P. Moschetti, *L'Ordo virginum germoglio di vita cristiana*, Siena, 2008 seconda edizione, p. 175.

³³ Cfr. F. COCCOPALMERIO, *L'Ordo virginum: note di esegesi del can. 604*, in *Ordo virginum*, Milano, 1999, 104-120. «In varie diocesi sono stati approvati degli Statuti che offrono una normativa-quadro per le vergini consacrate. Tali Statuti, dopo aver ricordato l'identità carismatica della verginità consacrata e avere offerto le linee direttive per uno stile di vita che da questa promana, devono prevedere alcuni elementi fondamentali della sua consacrazione: il suo rapporto con il Vescovo, le condizioni per l'ammissione alla consacrazione, la formazione iniziale e permanente», in: S. RECCHI, *L'ordine delle vergini*, in «Quaderni di diritto ecclesiale» 5(1992), p. 147.

Sempre al Vescovo spetta il compito di indicare alle vergini le coordinate fondamentali entro le quali ognuna di loro stabilisce liberamente un progetto personale di vita e gli obblighi che intende seguire per custodire in modo fecondo il santo proposito.³⁴

3. L'ORDO VIDUARUM

Il *Codice di diritto canonico* di San Giovanni Paolo II (1983) non contiene nessun canone sull'Ordine delle vedove (*Ordo viduarum*). Troviamo, invece, le vedove e i vedovi consacrati come forma individuale di vita consacrata nell'esortazione apostolica *Vita consecrata*, al n. 7: «Torna ad essere oggi praticata anche la consacrazione delle *vedove*, nota fin dai tempi apostolici (cfr *1 Tim* 5, 5. 9-10; *1 Cor* 7, 8), nonché quella dei vedovi. Queste persone, mediante il voto di castità perpetua quale segno del Regno di Dio, consacrano la loro condizione per dedicarsi alla preghiera e al servizio della Chiesa».

Come abbiamo visto, il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali tratta delle forme individuali in un unico canone, dove viene inserito anche l'istituto delle **vedove consacrate** che non si trova nel Codice latino: Can. 570 CCEO «Per diritto particolare si possono costituire altre specie di asceti che imitano la vita eremitica, sia che appartengano a istituti di vita consacrata, oppure no; così pure possono essere costituite vergini o vedove consacrate che professano nel secolo, ciascuna per conto proprio, la castità con professione pubblica».

3.1 *Ordo viduarum*: elementi teologici

«L'ordine delle vedove, rettammente inteso, è una forma antica e ora rinnovata di vita consacrata, nella quale si vive con una consacrazione più intima la vocazione stessa del battesimo, della cresima, ma anche del matrimonio»³⁵

Tra le spose cristiane il cui matrimonio è sciolto per la morte dello sposo alcune sono chiamate a consacrare la loro vedovanza affinché, come “continuazione della vocazione coniugale” (GS n. 48), essa diventi dono e segno del secolo futuro.

La vedovanza accettata e vissuta cristianamente è segno della forza spirituale dell'amore che la morte non può distruggere, ma si trasforma e sublima in una forma di nuzialità nuova.

Come il Sacramento delle nozze rende gli sposi icona dell'amore nuziale di Cristo Sposo per la Chiesa sua Sposa, amore che è per sempre, così la vedovanza, vissuta nella fedeltà e nell'attesa del Regno messianico. Se il matrimonio è stato vissuto in Cristo, la morte non interrompe questo amore che si rivolge più direttamente e intensamente a Dio, in cui lo sposo terreno già riposa e di cui, in vita, è stato segno e richiamo.

La vedova, professa dinanzi al popolo di Dio il proposito di permanere nella vedovanza fedele al proprio sposo, si dona a Cristo per vivere con Lui per il Padre nello Spirito Santo, in gioiosa attesa

³⁴ «Un'essenziale “regola di vita” definisce l'impegno che ciascuna di voi assume col consenso del Vescovo, sia a livello spirituale sia esistenziale. Si tratta di cammini personali». Così ancora il Santo Padre nel corso dell'incontro del maggio 2008. (BENEDETTO XVI, *Discorso alle partecipanti al Congresso dell'Ordo virginum sul tema “Verginità consacrata nel mondo: dono per la Chiesa e nella Chiesa”*, Roma, 15 maggio 2008)

³⁵ J. BEYER, «L'ordine delle vedove», in *Vita consecrata* XXIII (1987) 241.

dei tempi ultimi e facendo dono di sé per tutta la vita. Attraverso il proposito di castità perpetua, segno del Regno di Dio, la vedova testimonia la propria volontà di continuare ad amare con tutto il cuore in una nuova e specifica intimità con Dio, in obbedienza al proprio Vescovo, nello spirito delle Beatitudini e delle opere di misericordia.

La benedizione vedovile si pone in continuità con la consacrazione battesimale e con quella del sacramento delle nozze di cui permangono presenti ed operanti, nella vedova, i carismi ed i doveri. Infatti anche se giuridicamente la morte del coniuge rescinde il legame fra i due sposi non cessano gli effetti e le responsabilità conseguenti al matrimonio: la vedova ed i figli infatti seguitano a costituire una famiglia che ad essa può contribuire, testimoniando con la sua fedeltà il valore perenne dell'amore suggellato dal sacramento delle nozze.³⁶

Ogni vedova benedetta, interiormente trasformata nel profondo dell'essere, vive giorno dopo giorno la propria nuova condizione, rimanendo inserita nel contesto abituale e ordinario della sua esistenza, legata ai suoi figli, alla sua famiglia ed alla comunità ecclesiale di appartenenza.

La benedizione nell'*Ordo viduarum* riporta alle prime comunità, attinge alla spiritualità paolina e patristica ed avviene per mano del Vescovo ed esprime il saldo legame con Cristo Sposo di cui il Vescovo è figura sacramentale e con la Chiesa locale di cui il Vescovo è Pastore.

La Chiesa riconosce e accoglie tale il proposito della vedova come un dono. Il Vescovo, alla presenza del popolo di Dio, benedice le vedove con il Rito liturgico di Benedizione, presentandole ai fedeli come segno profetico.

La sponsalità diviene il carisma attorno al quale la vedova consacrata ricapitola tutta la propria vita di preghiera, di comunione con Dio, di carità ai fratelli, di servizio e di missione.

3.2 *Ordo viduarum*: elementi giuridici

Non è facile trattare dell'*Ordo viduarum* dal punto di vista canonico. Mancano, infatti, espresse disposizioni di legge universale prodotte nei modi, con le forme e dall'autorità. In conformità a quanto dispone il can. 19, non resta che fare riferimento alle «leggi date per casi simili», o ancora «ai principi generali del diritto applicati con equità canonica».

Altra fonte da considerare sono le leggi particolari riguardanti l'*Ordo viduarum* emanate dai Vescovi diocesani, ai quali compete governare la Diocesi loro affidata. Acquistano dunque rilevanza le norme appositamente emanate sullo stato vedovile, gli statuti, i regolamenti come pure i Rituali liturgici legittimamente promulgati per il particolare gruppo delle vedove

A tutt'oggi l'Ordine delle vedove non ha un Rituale valevole per tutta la Chiesa, ma ha più rituali, piuttosto diversificati tra loro, valevoli per le Diocesi nelle quali sono stati approvati dai rispettivi vescovi. Segnalo un Rituale preparato in Francia, approvato dal Consiglio dell'Episcopato

³⁶ «La morte del marito, vissuta come prova nella fede, è, per la vedova, una chiamata di Dio, una vera e propria vocazione ad appartenere a Lui senza condizioni e senza riserve. La vedova vive così già adesso, come annuncio e profezia, l'appartenenza a quel Regno dove il marito l'ha preceduta e dove si ricomporranno tutti gli affetti terreni. L'attuale stato di vita non sottrae la vedova all'impegno di continuare nella fedeltà la cura della famiglia, dei figli e dei nipoti», Statuto dell'*Ordo viduarum*, diocesi di Roma.

Francese, ad uso della *Fraternità della Madonna della Resurrezione* di Parigi, e successivamente lodato e confermato dalla Congregazione per i Sacramenti e per il Culto divino.³⁷

Gli Statuti dei diversi *Ordo* diocesani prevedono alcuni requisiti per l'ammissione delle vedove:

- 1) aver ricevuto i sacramenti del battesimo e della confermazione e avere validamente contratto il matrimonio, poi sciolto per la morte del coniuge;
- 2) essere animata da retta intenzione, godere una buona stima, essere di costumi irreprensibili;
- 3) presentare domanda scritta iniziale manifestando il desiderio di intraprendere il cammino verso la consacrazione, accompagnata da lettera del Parroco della candidata e dal parere del direttore spirituale che attesti che la candidata è persona di fede provata, prudentemente sollecita della cura della famiglia, che partecipa in modo attivo e proficuo alla vita ecclesiale e che è disponibile, secondo il dono di grazia ricevuto, a collaborare all'attività della comunità ecclesiale;
- 4) aver compiuto tra i 45/50 anni di età unitamente al decorso di un congruo numero di anni dalla morte del coniuge;
- 5) aver conseguito un'adeguata preparazione ed un preciso orientamento della propria vita spirituale.

Impegni della vedova benedetta

Assieme al voto di castità perpetua, segno del Regno di Dio, il primo e irrinunciabile impegno della vedova benedetta è quello della preghiera e del servizio della Chiesa. La vita di preghiera sarà insieme personale e familiare, sarà anche commemorazione del marito defunto e intercessione per lui.

Dalla benedizione scaturisce che la vedova dilata il suo essere già sposa e madre: il dono ricevuto dalla Chiesa si attua nella dedizione e nel servizio operoso nella Chiesa locale. Servizio che consiste anzitutto nella preghiera e nella diaconia della carità, in particolar modo verso i piccoli e i poveri.

Questo servizio, come precisa lo Statuto della Diocesi di Cassano all'Jonio, deve essere «compiuto con la consapevolezza di servire Cristo», anzitutto nella famiglia, cui la vedova benedetta rimane legata «come fedeltà alla vocazione coniugale e testimonianza di comunione nella fede con il marito defunto; questo servizio è un atto di amore verso i figli e i nipoti, che la vedova continua a sentire come dono grande e prezioso, segno della benevolenza di Dio e della fecondità dell'amore coniugale», nella comunità parrocchiale e diocesana e all'interno del gruppo delle vedove che hanno ricevuto la benedizione.

La vedova benedetta, troviamo nello Statuto dell'*Ordo viduarum* della Chiesa di Milano, «Accoglierà con generosità e semplicità quegli incarichi che il Vescovo o il Parroco proprio

³⁷ *Rituel de Bénédiction des veuves, Fraternité N.D. de la Résurrection* (1984). Al Rituale francese si è ispirato il *Rito di benedizione della vedova* della diocesi di Milano, approvato dall'arcivescovo Cardinale Martini (a. 2000). Si possono vedere i Rituali delle Diocesi di Palermo, Trani-Barletta-Bisceglie.

dovesse eventualmente affidarle. In particolare, la vedova benedetta si impegnerà , con vivo senso di umiltà e consapevole della propria povertà spirituale, nel “ministero della consolazione” per essere vicina a chi è segnato dalla sofferenza o è colpito da un lutto familiare per aiutarlo a vivere, alla luce della fede, con il coraggio della speranza, solidale nella carità, il momento della prova».

La Chiesa di Palermo, poi, affida alle vedove la particolare «cura degli emarginati, - dei malati, - degli handicappati» e una «particolare devozione verso i ministri ordinati, specialmente se anziani, malati, abbandonati».

La responsabilità del vescovo per le vedove benedette

La sollecitudine pastorale nei confronti delle vedove benedette e delle donne che aspirano a ricevere la benedizione sulla loro *professio viduitatis* è parte del ministero del vescovo diocesano. È compito del vescovo, oltre al discernimento vocazionale, di “benedire” le vedove chiamate, di assicurare loro una adeguata cura pastorale e di vigilare affinché sia sempre custodito il carisma originario dell’Ordo.

Egli può affidare a un vicario episcopale come proprio delegato le funzioni di collegamento tra l’Ordo e il proprio ministero episcopale. Il vescovo, secondo l’opportunità, nomina uno o più assistenti spirituali per seguire l’animazione e la formazione spirituale delle vedove e l’accompagnamento delle stesse nel loro cammino formativo, iniziale e permanente.